ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE COMUNE DI TARANTO REGOLAMENTO

CAPO I

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1.Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, e degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017.
- 2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e sostiene l'apporto fondamentale degli Enti del Terzo Settore al conseguimento delle finalità pubbliche; sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi; privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile; promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari; incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato; attiva connessioni tra cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani nel perseguimento dell'interesse generale.
- 3. L'Albo delle Associazioni è uno strumento che offre una serie di vantaggi sia alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti sia all'amministrazione comunale di Taranto. Da una parte facilita gli iscritti nell'ottenere le autorizzazioni necessarie per organizzare attività rivolte ai cittadini negli "spazi multiuso" comunali. Dall'altra permette al Consiglio Comunale,attraverso le Commissioni, di programmare una serie di iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali insieme alle Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti. L'iscrizione garantisce alle Associazioni ed agli Enti del terzo Settore il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune,nonché la possibilità di ottenere contributi, risorse e altri ausili finanziari relativamente a progetti di servizi di interesse collettivo.
- 4. Il Comune assicura il coinvolgimento attivo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti, ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
- La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.
- 5. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici, nel rispetto delle disposizioni vigenti (regolamentari e legislative).

E' garantito, nel rispetto della Costituzione, del Codice del Terzo Settore e delle leggi applicabili, l'apporto di volontari in forma associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

Annualmente, le Direzioni competenti redigono una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali e delle iniziative di collaborazione.

È pubblicato sul sito istituzionale comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle Associazioni/ETS che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

Requisiti per l'iscrizione

Art. 2

- 1. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore con sede operativa nel Comune di Taranto da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
- 2. Non possono essere iscritti all'Albo: a) i partiti politici; b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria; c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Iscrizione

Art. 3

- 1.La domanda di iscrizione all'Albo, firmata dal rappresentante legale, deve essere redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, scaricabile dal sito del Comune di Tarantoalla Sezione Associazioni e ETS, e deve essere inviata a mezzo posta certificata a gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
- 2. Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati a termini di legge, euna relazione esplicativa delle attività svolte, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, nell'ambito del territorio del Comune di Taranto.
- 3. L'Atto Costitutivo e lo Statuto devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:
- a. finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
- b. per oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nelle aree tematiche di cui all'art 8 comma 1;
- c. divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
- d. divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ed una relazione delle attività svolte.

Art. 4

Iscrizioni di diritto

Sono iscritte di diritto, su domanda, le associazioni regolarmente inserite all'interno dei registri regionali previsti da specifiche leggi della Regione Puglia e gli ETS iscritti nei costituendi RUNTES, a condizione che abbiano la sede operativa nell'ambito del territorio del Comune di Taranto da almeno un anno.

Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'Albo

Art. 5

- 1. La Direzione del Comune di Taranto competente alla tenuta dell'Albo è la Direzione Gabinetto Sindaco/Cultura;
- 2. L'Iscrizione all'Albo è disposta, con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
- 3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e riprende a decorrere dalla data di ricezione della stessa;
- 4. Con il provvedimento di iscrizione viene disposto contestualmente l'aggiornamento dell'Albo;
- 5. Sempre con determinazione dirigenziale si provvede altresì a cancellare dall'Albo, anche d'ufficio, le associazioni già iscritte nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
- 6. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato al soggetto interessato all'indirizzo PEC indicato nella domanda, entro 15 giorni successivi dall'adozione.
- 7. La Direzione Gabinetto Sindaco cura con periodicità annuale l'aggiornamento dell'Albo. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il mantenimento dei requisiti.

Obblighi degli iscritti all'Albo

Art. 6

- 1.Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di 30 giorni, qualsiasi variazione statutaria o dei dati dichiarati in sede di iscrizione.
- 2. L'iscrizione all'elenco non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurrel'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione, tranne per le iniziative ufficialmente condivise ed autorizzate dall'Amministrazione.

Cause di cancellazione dall'Albo

Art. 7

- 1. Sono cause di cancellazione dall'Albo:
- a) la sopravvenuta perdita dei requisiti di iscrizione presenti nel Regolamento;
- b) la mancata produzione della documentazione per il mantenimento dell'iscrizione.
- 2. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, via PEC.
- 3. Il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

CAPO II

AREE D'INTERVENTO

Individuazione aree di intervento

Art. 8.

- 1. Le aree d'intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite a:
- a) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

- b) attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
- c) attività umanitarie, socio-assistenziali-sanitarie e del volontariato;
- d) attività dello sviluppo economico;
- e) attività della promozione e sviluppo del turismo;
- f) attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero;
- 2.Per ciascuna area d'intervento sono individuate, negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.
- 3. Ogni Associazione/ETS può chiedere l'iscrizione al massimo in due aree di intervento di cui al comma 1.

Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

Art. 9

- 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.

Aree delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative

Art. 10

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati.

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali-sanitarie e del volontariato

Art. 11

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico, del disagio dei minori e dei giovani.

Area dello sviluppo economico

Art. 12

- 1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono finalizzati, in particolare:
- a. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e similimanifestazioni, tenute sul territorio comunale;

b. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa.

Area della promozione e sviluppo del turismo

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socioculturali, del suo patrimonio artistico.

Area delle attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero Art. 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini del Comune con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani.

Concessione in uso di beni di proprietà comunale. Art. 15

1.Per la concessione in uso di beni di proprietà comunale si rimanda al "*Regolamentodella gestione ed alienazione del Patrimonio Immobiliare*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 30.09.2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 107/2011.

Concessione di contributi, della partecipazione e del patrocinio Art. 16

1. La concessione di contributi, di partecipazione e del patrocinio sono disciplinati dal "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 21.06.2021, cui si rinvia.

Disposizioni finali

Art. 17

- 1. L'Albo delle Associazione e degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Taranto alla Sezione "Associazioni e ETS".
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
- 3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.
- 4. Negli instaurandi rapporti con le associazioni si applicano i contenuti degli artt. 55 e 56 del D.Lgs.117/2017.

5. Di approvare l'allegato modello di sostanziale del presente Regolamento.		iscrizione	(all. A),	costituente	parte ir	itegrante e
	6					